

n. 87/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice
- Giudice estensore

nel procedimento n. **87/2024 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del
patrimonio

promosso da

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
PATRIMONIO

- letto il ricorso depositato in data 13/03/2024 dal Sig.

per l'apertura della liquidazione controllata del proprio
patrimonio;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente nel comune _____ (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art.* 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa _____

- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che _____ non risulta proprietario di alcun bene immobile;
- considerato che _____ risulta proprietario del seguente bene mobile _____

- considerato che _____ risulta intestatario dei seguenti rapporti di _____

- considerato che _____ è percettore di reddito in quanto lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società _____
_____ con una
retribuzione media netta mensile di _____ sulla
quale gravano le seguenti trattenute: cessione del quinto derivante da contratto _____
concluso con _____

con trattenuta mensile diretta in busta paga di circa €
88,00, con scadenza al 31 ottobre 2024; pignoramento presso terzi promosso da
con trattenuta mensile di circa € 260,00;

- considerato che il ricorrente ha formulato una proposta liquidatoria con cui metterebbe a disposizione della procedura l'importo di euro 300 mensili per 42 mensilità, per un importo complessivo di euro 12.600,00;
- ritenuto, con riguardo al pignoramento presso terzi promosso da

_____ e alla
cessione del quinto dello stipendio in favore di _____ che le
medesime, dalla data del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura,
per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio
della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi
beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del
creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553
c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017,
n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che
l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio
in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore
precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il
provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del
credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il
pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è

quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

- rilevato che, in ogni caso, il debitore ha messo a disposizione gli importi relativi al pignoramento presso terzi e alla cessione del quinto sopra indicati, e ciò in corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 270, V° comma e 150 CCIII;

- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. il quale ha verificato la completezza

ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato

nomina liquidatore

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.330,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 03 aprile 2024

Il Giudice est.

Il Presidente

